

Legge regionale 30 giugno 2025, n. 34

Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere.

(BURC n. 128 del 30 giugno 2025)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2026, n. 5)

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Calabria, in coerenza con lo [Statuto](#), i principi costituzionali, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le direttive e i programmi dell'Unione europea, in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, definita a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della [legge 27 giugno 2013, n. 77](#), riconosce che ogni forma e grado di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica, compresa la minaccia di tali atti contro le donne basata sul genere, nonché ogni forma di violenza nei confronti di persone in ragione del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere, costituiscono violazione dei diritti umani, della dignità della persona, della libertà e sicurezza individuale, lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica della persona e limitazione del diritto alla cittadinanza libera e piena.

Art. 2

(Azioni e interventi)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, condanna e contrasta ogni forma di violenza fisica e psicologica, diretta o assistita, contro la donna e i minori, esercitata in ambito domestico, extrafamiliare, sociale e lavorativo e per tali finalità:
 - a) promuove la costituzione della Rete regionale antiviolenza di cui all'articolo 3;
 - b) favorisce iniziative di prevenzione della violenza di genere, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e altre istituzioni pubbliche;
 - c) sostiene misure e azioni idonee a garantire accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso, nonché volte a consentire alle vittime di violenza di sviluppare il proprio potenziale, recuperando e rafforzando l'autonomia materiale e psicologica, l'integrità fisica e la dignità;
 - d) sostiene interventi rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di incoraggiarli ad adottare modelli comportamentali non violenti nelle relazioni interpersonali e a modificare i comportamenti violenti per prevenire la recidiva;
 - e) promuove e sostiene l'attività dei Centri antiviolenza (CAV), delle Case rifugio, e dei Centri uomini autori di violenza (CUAV);
 - f) sostiene la creazione di sportelli di supporto psicologico, legale e sociale dedicati alle vittime di violenza di genere, presso i CAV, nel rispetto dei requisiti dell'Intesa vigente in materia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali e nel regolamento di attuazione della [legge regionale 26 novembre 2003, n. 23](#) (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria);

- g) contrasta, nella comunicazione istituzionale e non, l'utilizzo di terminologie, immagini e atteggiamenti lesivi della dignità della donna;
 - h) assicura il funzionamento del sistema di rilevazione e monitoraggio dei dati e delle informazioni attraverso le attività svolte dall'Osservatorio di cui alla [legge regionale 23 novembre 2016, n. 38](#) (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere);
 - i) promuove l'accoglienza e il sostegno delle *donne con disabilità*¹ vittime di violenza e dei loro figli, anche in situazioni di disabilità;
 - j) promuove percorsi di autonomia abitativa e inserimento lavorativo;
 - k) promuove percorsi di tutela dei figli minori di donne vittime di violenza;
 - l) promuove e coordina, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti del privato sociale iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la partecipazione alle azioni per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento promosse dal Governo nell'ambito del Piano nazionale antitratta.
2. Le azioni previste dalla presente legge a sostegno delle vittime di violenza di genere sono realizzate nel rispetto dei tempi individuali e della libera adesione ai percorsi proposti, indipendentemente da età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità o altre discriminazioni.

Art. 3

(Rete regionale antiviolenza)

1. La Regione promuove, previa intesa, la costituzione della Rete regionale antiviolenza tra i Comuni, le Province, la Città metropolitana di Reggio Calabria, le Aziende sanitarie provinciali (ASP), l'Ufficio scolastico regionale, le Università e gli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le Forze dell'ordine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, la Magistratura, i CAV, le Case Rifugio, i CUAV presenti sul territorio, nonché le associazioni e le organizzazioni che hanno tra i propri fini istituzionali la lotta alla violenza di genere, allo scopo di favorire l'omogeneità e il coordinamento degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 2 su tutto il territorio regionale.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento della Rete regionale antiviolenza e promuove, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la sottoscrizione di accordi operativi e protocolli di intesa.
3. L'assistenza e la protezione fornite dalla Rete sono attivate su richiesta della vittima. La richiesta può essere rivolta anche a un singolo soggetto della Rete. *Le Prefetture – UTG contribuiscono con riguardo ai settori di competenza.*²
4. I soggetti della Rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:
 - a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;
 - b) garantire protezione e anonimato alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

¹ L'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5, sostituisce le parole "donne disabili" con le seguenti: "donne con disabilità".

² Parole inserite dall'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

- c) riabilitare, con percorsi psico-educativi, gli uomini autori di violenza;
 - d) formulare progetti personalizzati che offrono alla vittima e ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza, compreso il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo.
5. La Regione assicura gli opportuni collegamenti con la Rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4

(Rete territoriale antiviolenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 e per favorire l'erogazione dei servizi alle donne vittime di violenza, in ogni Ambito sociale territoriale, è istituita la Rete territoriale antiviolenza.
2. Fanno parte della Rete territoriale antiviolenza dell'Ambito sociale, previa intesa, l'Azienda sanitaria provinciale, i CAV e le Case rifugio con sede operativa nell'Ambito sociale, la Prefettura territorialmente competente, le Università e gli istituti AFAM, l'Ambito scolastico provinciale, i Centri per l'impiego, il Tribunale e la Procura competenti per territorio, le Forze dell'ordine e i comuni dell'Ambito sociale territoriale.
3. La Rete territoriale antiviolenza è presieduta dall'assessore competente per materia. L'Ufficio di Piano dell'Ambito sociale territoriale assicura supporto per il funzionamento della Rete.
4. La Rete territoriale antiviolenza ha il compito di:
 - a) favorire il coordinamento tra tutti i servizi territoriali che operano nel campo della prevenzione della violenza di genere e del contrasto alla violenza maschile contro le donne e che svolgono attività di accompagnamento delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza;
 - b) definire linee guida e protocolli operativi di presa in carico, protezione e tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori;
 - c) programmare attività di prevenzione e sensibilizzazione comuni per avviare il cambiamento culturale rispettoso delle differenze e della non violenza;
 - d) programmare eventi formativi rivolti ai soggetti coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione di interventi a sostegno delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita e di abusi.

Art. 5

(Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione)

1. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, anche in collaborazione con i soggetti della Rete di cui all'articolo 3, comma 1, promuove:
 - a) iniziative e interventi che prevengono la violenza di genere, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;
 - b) azioni tese a migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, per concorrere alla formazione della cultura del rispetto del genere;
 - c) iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l'immagine della donna e combattere gli stereotipi legati alla sua figura, in particolare, nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.

2. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, promuove il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, scolastico ed extrascolastico nella promozione della cultura fondata sulle pari opportunità, basando le azioni di sensibilizzazione sull'importanza del riconoscimento tempestivo dei segnali di rischio, anche da parte di tutti i soggetti che hanno un compito educativo nei confronti della popolazione studentesca.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono dedicate ai temi dell'affettività, del rafforzamento dell'autostima, delle relazioni interpersonali fondate sulla reciprocità del rispetto, della lotta agli stereotipi di genere e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante programmi di sensibilizzazione e informazione rivolti ai minori e alle famiglie, prevedendo il coinvolgimento di attori sociali impegnati nella lotta alla violenza di genere.

Art. 6

(Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne)

1. Per le finalità della presente legge è istituito, presso la Giunta regionale, il Tavolo di lavoro regionale, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne, di seguito denominato Tavolo, presieduto dall'assessore competente e, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, composto da:
 - a) i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di politiche sociali e di pari opportunità o loro delegati;
 - b) un rappresentante della Commissione regionale pari opportunità;
 - c) la Consigliera regionale di parità;
 - d) due rappresentanti del Coordinamento dei Centri antiviolenza della Calabria (CADIC);
 - e) un rappresentante dei CAV, delle Case rifugio pubblici e pubblico - privati non aderenti al CADIC;
 - f) un rappresentante dei CUAV;
 - g) il coordinatore dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere;
 - h) un rappresentante dell'ANCI regionale;
 - i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - j) un rappresentante di istituzioni pubbliche e private la cui presenza è utile o necessaria in relazione all'argomento trattato, in qualità di uditor.
2. Il Tavolo ha funzioni consultive e propositive in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere e formula proposte per la redazione del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 17³.
3. Il Settore regionale competente in tema di interventi per il contrasto del fenomeno della violenza di genere fornisce supporto tecnico al Tavolo di cui al comma 1, anche per la verbalizzazione delle sedute, ne garantisce il coordinamento interno e favorisce il coinvolgimento delle altre articolazioni regionali.
4. Il Tavolo si riunisce con cadenza semestrale; la partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

³ Riferimento così modificato a seguito di errata corregge pubblicata nel BURC n. 156 dell'8 agosto 2025.

Art. 7

(Centri Antiviolenza (CAV))

1. I Centri antiviolenza (CAV), quali strutture che offrono accoglienza, a titolo gratuito e nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, alle donne che hanno subito ogni forma di violenza o che si trovano esposte alla minaccia della stessa, nonché ai loro figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza, sono autorizzati dalla Regione e iscritti in apposito Registro o Albo, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa, vigente in materia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
2. I CAV:
 - a) sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni;
 - b) intervengono sulla prevenzione mediante azioni mirate a sensibilizzare il territorio regionale;
 - c) contribuiscono alla formazione rivolta agli operatori dei servizi generali;
 - d) partecipano alla strutturazione e al potenziamento della Rete regionale antiviolenza.
3. I CAV intrattengono, nel rispetto della libertà delle donne, costanti e funzionali rapporti con le Case rifugio e le altre strutture di accoglienza della Regione e con realtà simili delle altre Regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, nonché con i servizi pubblici di alloggio, con le istituzioni scolastiche e i Centri per l'impiego operanti sul territorio.
4. Il raccordo con gli enti del territorio e con gli attori sociali della Rete regionale antiviolenza, nonché con associazioni esperte di violenza di genere nelle culture straniere e di mutilazioni genitali femminili, è assicurato mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa e accordi operativi.
5. La Regione assicura il monitoraggio dei protocolli e degli accordi territoriali.
6. **[I soggetti gestori dei CAV devono avere sede legale in Calabria.]⁴**

Art. 8

(Case rifugio)

1. Le Case rifugio, di seguito denominate Case, sono strutture residenziali che ospitano, a titolo gratuito, le donne e i loro figli minori, nonché le donne vittime di tratta, che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi, per motivi di sicurezza, dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte, in condizioni di sicurezza, anonimato e segretezza.
2. Le Case si raccordano con i CAV di riferimento territoriale attraverso protocolli o accordi con gli altri servizi territoriali socio-assistenziali, per fornire alle donne supporto sanitario, psicologico, legale, sociale e abitativo, nonché sostegno educativo e di socializzazione per i figli minori.
3. *Nell'ambito delle rispettive competenze, le Case collaborano con le Forze dell'ordine e operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali,⁵ e forniscono, ai figli minori delle donne ospiti, servizi di sostegno per il*

⁴ **Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera d), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.**

⁵ **L'art. 6, comma 1, lettera c), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5, sostituisce le parole "Le Case operano in maniera integrata con le Forze dell'ordine e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali" con le seguenti: "Nell'ambito delle rispettive competenze, le Case collaborano con le Forze dell'ordine e operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali".**

superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e servizi di supporto scolastico, avvalendosi della Rete territoriale e in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti locali.

4. Le Case rifugio sono tenute al rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa vigente in materia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
5. **[I soggetti gestori delle Case rifugio devono avere sede legale in Calabria.]**⁶

Art. 9

(Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

1. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle Reti antiviolenza territoriali, dei CAV e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale, la realizzazione di interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza domestica, sessuale e di genere, al fine di limitare la recidiva, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e la gestione emotiva dei conflitti personali e interpersonali.
2. I CUAV sono autorizzati dalla Regione e iscritti in apposito Registro o Albo, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa vigente in materia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 10

(Interventi a supporto dei minori vittime di violenza assistita)

1. I CAV e le Case rifugio, in raccordo con i servizi socio-assistenziali e in collaborazione con le Reti territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi, assicurano gli interventi di sostegno di minori vittime di violenza all'interno della famiglia.
2. Gli interventi di cui al comma 1, in particolare:
 - a) sono volti a garantire il diritto del minore alla sicurezza fisica e psicologica e a tutelare il suo interesse rispetto alle richieste di chi esercita la responsabilità genitoriale in ordine all'affidamento, alle visite e agli incontri tra genitori e figli;
 - b) individuano specifiche soluzioni finalizzate, anche attraverso il coinvolgimento della madre, al sostegno del minore e alla riparazione del trauma subito;
 - c) prevedono azioni di cura nei confronti della madre, favorendo, ove possibile, nell'ambito delle famiglie allargate, il rafforzamento della relazione tra madre e figli;
 - d) assicurano idonei percorsi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia al termine del percorso personalizzato svolto nella Casa sia nella fase di rientro nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - e) favoriscono l'inserimento o il reinserimento del minore in un ambiente sicuro e protetto.
3. I Comuni garantiscono, gratuitamente, ai minori vittime di violenza assistita, posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza. Tale finanziamento avviene secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.

⁶ **Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera d), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.**

Art. 11

(Ulteriori attività dei CAV, delle Case rifugio e dei CUAV)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9, i CAV, le Case Rifugio e i CUAV svolgono, altresì, le seguenti attività:
 - a) raccolta, monitoraggio e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità degli utenti;
 - b) invio alla Regione, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 23⁷, dei dati relativi alla presa in carico dell'utenza;
 - c) coinvolgimento nella formazione e nell'aggiornamento degli operatori sociali;
 - d) realizzazione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni ed enti del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore).

Art. 12

(Accesso a fondi pubblici)

1. Possono accedere ai finanziamenti pubblici solo i CAV, i CUAV e le Case rifugio in possesso di autorizzazione al funzionamento.
2. Possono essere previsti contributi nei casi di particolare gravità che richiedono interventi urgenti. I criteri di erogazione dei contributi sono disciplinati con atto del dipartimento regionale competente in materia.

Art. 13

(Interventi del Sistema sanitario regionale)

1. Le ASP, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri e i Servizi territoriali sanitari garantiscono, alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, percorsi dedicati di accoglienza e cura nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le ASP e le Aziende ospedaliere garantiscono l'applicazione delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza.

Art. 14

(Protocolli d'intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari)

1. La Regione promuove la sottoscrizione di Protocolli d'Intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale, al fine di realizzare percorsi di tutela che assicurano anche spazi protetti per l'ascolto di vittime di situazioni di violenza di genere o domestica, nel rispetto della loro riservatezza.

⁷ Riferimento così modificato a seguito di errata corregge pubblicata nel BURC n. 156 dell'8 agosto 2025.

Art. 15

(Istituzione dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio)

1. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, è istituito l'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni.
2. Per l'iscrizione nell'Albo regionale, i Centri antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo:
 - a) ad avere sede in Calabria;
 - b) ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi.
3. Per l'iscrizione nell'Albo regionale, le Case rifugio sono tenute, in modo cumulativo:
 - a) ad avere sede in Calabria;
 - b) ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi.
4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'Albo regionale.
5. Nell'Albo regionale devono risultare l'associazione titolare del CAV o della Casa rifugio, la sede (solo per il CAV), l'ambito territoriale di attività. Nell'Albo sono, altresì, iscritti i trasferimenti della sede (solo per il CAV).
6. Per salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle Case rifugio, nell'Albo regionale deve risultare esclusivamente l'associazione titolare di ciascuna casa.
7. L'iscrizione nell'Albo regionale è condizione per accedere, da parte dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
8. L'Albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
9. La Regione Calabria, attraverso il Tavolo di lavoro regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio vigila sul possesso e sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo regionale anche attraverso ispezioni dirette nelle sedi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio iscritte all'Albo.
10. La Regione trasmette al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle Case rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui all'accordo Stato Regioni relativo ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Tali dati devono essere coerenti con i dati forniti dalla stessa Regione ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 bis del [decreto-legge 15 agosto 2013, n. 93](#) (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#).
11. La Regione si impegna a:
 - a) predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i CAV e le Case rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti e criteri previsti dalla presente legge;
 - b) garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'intesa Stato-Regione relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio nei loro atti e nella ripartizione delle risorse.

Art. 16

(Contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale relativa alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie disponibili:
 - a) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti privati iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del [d.p.r. 394/1999](#), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento;
 - b) promuove, con gli enti di cui alla lettera a), programmi individuali di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della [legge 11 agosto 2003, n. 228](#) (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché la realizzazione di azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e al monitoraggio del fenomeno.
2. La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nei limiti ivi indicati, promuove la collaborazione e il coinvolgimento, previa intesa, delle Forze dell'ordine, delle Questure, dei Tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive e specifiche competenze.

Art. 17

(Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere)

1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale e le direttive nazionali in materia, adotta, entro il mese di aprile di ogni anno, il Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentiti il Tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 6 e la competente commissione consiliare.
2. Il Piano, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, definisce, prioritariamente, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie e le priorità, con particolare attenzione alle attività delle Case rifugio e all'istituzione dei CAV e dei CUAV, alla loro promozione e al loro riequilibrio sul territorio regionale e individua gli interventi da realizzare nelle annualità di riferimento a valere sulle risorse di cui all'articolo 19⁸.
3. Il Piano, aggiornato annualmente, prevede un raccordo con il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'articolo 11 della [legge regionale 15 marzo 2022, n. 7](#) (Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile).

⁸ Riferimento così modificato a seguito di errata corregge pubblicata nel BURC n. 156 dell'8 agosto 2025.

Art. 18

(Riutilizzo dei beni confiscati per finalità sociali e di protezione delle vittime di violenza)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 17 della [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) e nel rispetto della normativa nazionale sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, mafiosa e corruttiva, promuove azioni finalizzate alla loro destinazione a CAV, Case rifugio e CUAV, per il potenziamento della Rete di prevenzione e protezione contro la violenza di genere e per il perseguimento delle finalità sociali previste dalla presente legge.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di 350.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025/2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025/2027.
2. Ulteriori risorse finanziarie statali e comunitarie destinate annualmente all'attuazione delle attività e al raggiungimento di scopi analoghi a quelli della presente legge, possono essere previste all'interno del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 17 e dei suoi aggiornamenti annuali.

Art. 20

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre se non diversamente stabilito dalle stesse, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime, e comunque non riferibili alle stesse spese ammissibili.

Art. 21

(Costituzione di parte civile)

1. La Regione, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, valuta l'opportunità di costituirsi parte civile nei processi penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori commessi nel territorio della Regione Calabria.

Art. 22

(Ulteriori finanziamenti)

1. Le somme derivanti dalla riscossione di contributi di soggetti pubblici e privati, inclusi lasciti o donazioni, effettuati a favore della Regione Calabria con il fine specifico di garantire il funzionamento dei CAV, nonché i risarcimenti conseguenti alla costituzione di parte civile

di cui all'articolo 21⁹, sono destinate dalla Giunta regionale al finanziamento delle attività incluse nella presente legge.

- 1-bis. *Al fine di garantire il rispetto della disciplina in materia di vincoli prevista dall'articolo 42, comma 5, lettera d), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e dal paragrafo 9.2.8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2025 e per quelli successivi, le risorse di cui al comma 1, non spese al termine di ogni esercizio, non confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì nella parte libera dello stesso.*¹⁰

Art. 23

(Monitoraggio e analisi dati)

1. Il monitoraggio e l'analisi degli indicatori di violenza di genere sono demandati all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, al quale sono attribuiti compiti di raccolta ed elaborazione dei dati in materia.

Art. 24

(Abrogazione della [l.r. 20/2007](#))

1. È abrogata la [legge regionale 21 agosto 2007, n. 20](#) (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà).

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

⁹ Riferimento così modificato a seguito di errata corregge pubblicata nel BURC n. 156 dell'8 agosto 2025.

¹⁰ Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lettera e), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.